



COMUNE DI ROSASCO

Provincia di Pavia

T.A.S.I. **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI** **VERSAMENTO – ACCONTO**

UFFICIO TRIBUTI

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014, precedente all'entrata in vigore della Legge 02/05/2014, n. 68, furono fissate le scadenze di pagamento della T.A.S.I. – Tributo sui servizi indivisibili

VISTA la Legge 02/05/2014, n. 68, che fissa quali scadenze di pagamento della T.A.S.I. il 16 giugno e il 16 dicembre

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della T.A.S.I.

SALVO ulteriori diverse disposizioni di Legge

SI AVVERTE

Il pagamento della prima rata di acconto della T.A.S.I. deve essere effettuato entro il

16 GIUGNO 2014

ALIQUOTE

Per l'anno 2014 il Tributo sui servizi indivisibili – T.A.S.I. in questo Comune è applicata nella misura di base prevista dalla normativa vigente, pari **all'1 per mille** per tutte le tipologie di immobili.

BASE IMPONIBILE

Sono assoggettate al Tributo le seguenti tipologie di immobili:

Fabbricati **compresi abitazione principale e pertinenze**

Aree fabbricabili

La base imponibile della T.A.S.I. è la stessa prevista per l'applicazione dell'I.M.U.

RIDUZIONI APPLICABILI AL TRIBUTO

PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

E' prevista una riduzione del tributo nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali

condizioni, meglio individuati all'art. 14 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U. che prevede:

al comma 3:

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

e al comma 7

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

E' prevista una riduzione del tributo nella misura del 60% per inferiori livelli di prestazione dei servizi (immobili a cui viene anche riconosciuta la riduzione ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti, individuati nel Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI quali utenze poste a una distanza di oltre 500 m. dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti)

TRIBUTO DOVUTO DALL'OCCUPANTE DELL'IMMOBILE

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

La quota di Tributo dovuta dall'occupante (locatario dell'immobile) è stabilita **nella misura del 30%**

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO

La riscossione della T.A.S.I. è effettuata mediante autoliquidazione da parte del contribuente.

E' previsto l'utilizzo del modello F24 e con risoluzione n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti appositamente i sotto elencati codici tributo:

3958 "TASI – Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze"

3959 "TASI – Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale"

3960 "TASI – Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili"

3961 "TASI – Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati"

PER INFORMAZIONI

Si invitano i contribuenti a prendere visione di tutti gli atti e le deliberazioni relative al tributo pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune:

www.comune-rosasco.it

L'Ufficio Tributi Comunale è a disposizione dei contribuenti nei seguenti orari:

da lunedì a sabato

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

solo il lunedì e il mercoledì anche

dalle ore 14,00 alle ore 17,00